

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1893

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Contributo per gli anni 1963 e 1964 all'Agenzia delle Nazioni Unite  
per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U. N. R. W. A.)

*Seduta del 28 novembre 1964*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sin dal 1949 le Nazioni Unite (con Risoluzione n. 302 (IV) dell'8 dicembre 1949) hanno incaricato la propria « Agenzia per l'Assistenza ed i lavori in favore dei rifugiati palestinesi del vicino Oriente » (U.N.R.W.A.) di soccorrere i rifugiati arabi che, in seguito al conflitto del 1948, hanno dovuto abbandonare le abitazioni ed i propri beni rimasti in territorio israeliano. I soccorsi da fornire dovevano consistere in razioni alimentari, alloggi, assistenza sanitaria ed istruzione primaria, secondaria e professionale.

L'attività dell'U.N.R.W.A., che avrebbe dovuto cessare nel 1963, si esplicherà invece, a seguito della Risoluzione 1856 (XVII) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1962, sino al 30 giugno 1965.

L'Italia ha manifestato la propria solidarietà nei confronti dell'U.N.R.W.A. mediante il versamento di un contributo annuo ammontante originariamente a lire 25.000.000 che con legge 6 ottobre 1962, n. 1542, è stato elevato a lire 50.000.000 per l'anno 1959 e con legge 2 marzo 1963, n. 365, è stato confermato nella stessa misura per gli anni 1960, 1961 e 1962.

L'esperienza ha tuttavia dimostrato che le necessità dell'U.N.R.W.A. eccedono ormai

largamente l'ammontare totale dei contributi da essa ricevuti. L'Agenzia, infatti, oltre a continuare ad esplicare la propria normale attività per quanto concerne l'assistenza sanitaria e la distribuzione di viveri, si trova ora impegnata a potenziare il proprio sforzo nel campo dell'istruzione professionale, in quanto tra i rifugiati si trovano circa 600.000 elementi al di sotto dei 18 anni che debbono essere indirizzati con criteri moderni verso un lavoro tecnicamente produttivo. Dato quanto precede e data la particolare importanza che riveste quest'ultima attività, si reputa opportuno, da parte italiana, che il contributo all'U.N.R.W.A., venga confermato ed elevato a lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1963 e 1964.

In tal modo i versamenti italiani saranno proporzionalmente più adeguati alla posizione internazionale e societaria dell'Italia e soprattutto al compito che essa svolge nel bacino mediterraneo. Basti pensare, ad esempio, che nel 1962, rispetto agli 80.000 dollari dell'Italia, l'U.N.R.W.A. ne ha ricevuti 110.000 dai Paesi Bassi, 192.000 dalla Francia, 625.000 dalla Germania, per non parlare dei 24.700.000 dollari versati dagli Stati Uniti.

Sono noti d'altra parte i tradizionali rapporti di stretta amicizia e di cooperazione tecnica, culturale ed economica che legano l'Ita-

lia ai Paesi arabi. Conviene pertanto sottolineare il nostro persistente interesse nei riguardi del doloroso problema dei rifugiati palestinesi, che è tanto profondamente sentito dalle popolazioni del vicino Oriente.

Né va trascurato l'appoggio al mantenimento della pace che viene da noi offerto collaborando all'attività dell'Agenzia per i rifugiati palestinesi. Qualora, infatti, i profughi non ricevessero un adeguato appoggio dalle Nazioni Unite tramite l'U.N.R.W.A., la loro situazione diverrebbe altamente critica, con innegabili conseguenze sui già difficili rapporti tra mondo arabo ed Israele.

Non va infine trascurato l'aspetto umano della questione; la sorte di oltre un milione di persone che vivono nei campi per rifugiati e che da quasi venti anni hanno abbandonato le loro dimore e i loro beni. La situazione è tanto più triste qualora si pensi che oltre 600.000 rifugiati sono minorenni, giovani cioè nati nei campi stessi. Essi nulla chiedono al consorzio dei popoli civili e in particolare a noi comuni eredi delle civiltà mediterranee, se non di vedersi assicurato l'indispensabile per vivere ed essere avviati verso una decorosa vita di lavoro.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzata la concessione di lire 200 milioni quale contributo straordinario complessivo per gli anni 1963 e 1964 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

### ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.